



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,  
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

**Decreto interpretativo del Decreto assessoriale n° 10/05 del 12.04.2005 con il quale sono state emanate le direttive per la definizione del nuovo modello di accreditamento regionale per le Agenzie formative. Ex Deliberazione della Giunta Regionale del 22.02.2005, n°7/10 -**

**L'Assessore**

- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la legge–quadro in materia di Formazione Professionale 21 dicembre 1978, n. 845;
- VISTA** la legge regionale 1 giugno 1979, n. 47, concernente l'“Ordinamento della Formazione Professionale in Sardegna”;
- VISTO** il D.P.G.R. 13 novembre 1986, n. 172, di approvazione del regolamento di attuazione degli articoli 16, 18, 22 e 28 della sopra citata L.R. 47/79;
- VISTA** la L.R. 13 novembre 1998 n.31, concernente la “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”;
- VISTA** la legge 19 luglio 1993 n. 236, recante “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”;
- VISTA** la Legge del 24 giugno 1997, n°196 “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;
- VISTA** la direttiva comunitaria 92/50/CEE che disciplina gli appalti pubblici di servizi;
- VISTO** il “QSN per la politica regionale di sviluppo 2007/2013” del Ministero dello Sviluppo economico che prevede un'evoluzione dell'accREDITamento delle strutture formative incentrata su una maggiore attenzione agli indicatori sulla qualità del servizio fornito e su un'effettiva apertura del mercato;
- VISTO** il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001, n°166, attuativo dell'Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, con il quale è stato definito il modello di accREDITamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale e che costituisce la base per tutti i sistemi regionali;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale del 22 febbraio 2005 n. 7/10, concernente “Decreto del Ministero del Lavoro del 25 maggio 2001, n° 166 – indirizzi generali sulle modalità di accREDITamento dei soggetti ammessi al finanziamento di progetti formativi finanziati con risorse pubbliche”;
- VISTO** il Decreto assessoriale n° 10/05 del 12 aprile 2005 con il quale sono state impartite le direttive per la definizione del nuovo modello di accREDITamento regionale per le Agenzie formative;
- VISTA** l'Intesa del 20 marzo 2008 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con la quale sono stati condivisi i



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

principi comuni atti a garantire un livello di qualità dell'offerta formativa e di garanzia e controllo dei soggetti che percepiscono finanziamenti pubblici e/o che sono riconosciuti dall'amministrazione regionale quali erogatori di servizi di formazione;

- VISTO** il rapporto del 14 gennaio 2009, predisposto dal Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del sistema della formazione professionale ed in particolare quanto evidenziato su alcune criticità riguardanti le risorse professionali individuate per ricoprire le funzioni di sistema;
- RITENUTO** necessario formulare alcune precisazioni su taluni aspetti riguardanti le risorse umane designate, in seno alle Agenzie formative, quali figure professionali obbligatorie previste dal sistema regionale per ricoprire le funzioni di governo (direzione, amministrazione e coordinamento) e di processo (analisi, progettazione e valutazione), anche nel rispetto dei parametri minimi fissati dall'Intesa citata;
- SENTITO** il Direttore Generale dell'Assessorato;

### DECRETA

#### la seguente direttiva

- Art.1)** Allo scopo di soddisfare l'esigenza che le Agenzie inserite nell'elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale non svolgano attività formativa in maniera estemporanea ed occasionale ma, viceversa, senza soluzioni di continuità, assicurando la propria operatività per tutto l'arco temporale in cui le stesse sono iscritte nel predetto elenco, occorre precisare che:
- quanto alla durata dei contratti di collaborazione professionale stipulati tra dette Agenzie e le risorse umane individuate per ricoprire le funzioni di sistema, la medesima non può essere inferiore al periodo per il quale è previsto l'inserimento nell'elenco (due anni);
  - per quanto concerne il parametro minimo richiesto per le ipotesi di contratti di assunzione a tempo indeterminato con orario di lavoro ridotto, l'articolazione del part-time deve essere assicurata almeno per 80 giornate lavorative nell'arco dell'anno e il monte ore di ciascuna giornata lavorativa deve essere quello risultante dalla ripartizione dell'orario settimanale di lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento o dalla contrattazione aziendale applicati. Conseguentemente il part-time ciclico, in cui l'attività lavorativa viene prestata solo in alcune settimane o in alcuni mesi dell'anno, non è ammesso in quanto non soddisfa l'esigenza sopra rappresentata.
- Art.2)** La sede di svolgimento dell'attività lavorativa delle figure professionali su richiamate deve essere quella dove, generalmente, l'Agenzia formativa svolge le sue attività, comprese quelle relative alle funzioni di governo (direzione, amministrazione e coordinamento) e di processo (analisi, progettazione e valutazione), ovvero sia la sede legale o, nel caso in cui non fossero coincidenti, quella amministrativa.
- .Art.3)** Il Direttore Generale è incaricato di porre in essere tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente direttiva.

Cagliari, 16 gennaio 2009

**L'ASSESSORE**  
Romana Congera